

Art. 4 - Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del [testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del [testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#). Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.Omissis.....

4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del [decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77](#). La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al [decreto legislativo n. 297 del 1994](#), una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e, comunque, non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.Omissis.....

Art. 6 - Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione

1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.

2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti..Omissis.....

Art. 7 - Valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249](#), e successive modificazioni.


2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del [decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.](#)

**ISIS "NICCOLINI – PALLI"**

Liceo Classico "Niccolini – Guerrazzi" Istituto Magistrale "Palli Bartolomei"

Via E. Rossi, 6 – 57125 LIVORNO

Tel. 0586 898084 – Fax 0586 896182

email: LIIS00700R@ISTRUZIONE.IT - liceoniccolini@tin.itP.E.C.: LIIS00700R@PEC.ISTRUZIONE.IT - niccolinipalli@ecert.it<http://www.isisniccolinipalli.livorno.org> c.f. 92069350491

**Orario annuale personalizzato
e limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare
per la validità dell'anno- a.s. 2011/2012**

Si comunica che in base a conteggi relativi all'oggetto e al numero di settimane di scuola previste, il monte ore personalizzato e limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno (tre quarti del totale) per le classi attivate nel corrente a.s. risulta il seguente:

CLASSI	MONTE ORE ANNUALE PERSONALIZZATO	Limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno	Limite massimo di ore di assenza consentito per la validità dell'anno
CLASSI PRIME			
<i>I Liceo Classico</i> <i>I Liceo delle Scienze umane</i> <i>I Liceo delle sc. um. -Opzione economico sociale</i>	27 ORE SETT. x 33 SETT. = 891 ORE ANNUALI	668	223
<i>I Liceo musicale e coreutico sezione musicale</i>	32 ORE SETT. x 33 SETT. = 1056 ORE ANNUALI	792	264
CLASSI SECONDE			
<i>II Liceo Classico</i> <i>II Liceo delle Scienze umane</i> <i>II Liceo delle Sc. um. -Opzione economico sociale</i>	27 ORE SETT. x 33 SETT. = 891 ORE ANNUALI	668	223
CLASSI TERZE			
<i>I Liceo classico</i>	32 ORE SETT. x 33 SETT. = 1056 ORE ANNUALI	792	264
<i>III Liceo delle Scienze sociali</i> <i>III Liceo delle Scienze della Formazione</i>	30 ORE SETT. x 33 SETT.= 990 ORE ANNUALI	742	248
CLASSI QUARTE			
<i>II Liceo Classico</i>	33 ORE SETT. x 33 SETT. = 1089 ORE ANNUALI	817	272
<i>IV Liceo delle Scienze della Formazione</i>	30 ORE SETT. x 33 SETT.= 990 ORE ANNUALI	742	248
CLASSI QUINTE			
<i>III Liceo Classico</i>	33 ORE SETT. x 33 SETT. = 1089 ORE ANNUALI	817	272
<i>V Liceo delle Scienze sociali</i> <i>V Liceo delle Scienze della Formazione</i>	30 ORE SETT. x 33 SETT.= 990 ORE ANNUALI	742	248

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nedi Orlandini